

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA



www.rivistabancaria.it

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Maggio-Giugno 2025

3

RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (*Editorial board*)

PRESIDENTE (*Editor*):

GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (*Associate Editors*):

PAOLO ANGELINI, Banca d'Italia	STEFANO DELL'ATTI, Università di Bari Aldo Moro - <i>co Editor</i>
ELENA BECCALI, Università Cattolica del S. Cuore	CARMINE DI NOIA, OCSE
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S. Cuore	LUCA ENRIQUES, University of Oxford
EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d'Italia	GIOVANNI FERRI, LUMSA
PAOLA BONGINI, Università di Milano Bicocca	FRANCO FIORELISI, Università degli Studi "Roma Tre" - <i>co Editor</i>
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi "Roma Tre"	GUR HUBERMAN, Columbia University
FRANCESCO CANNATA, Banca d'Italia	MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - <i>co Editor</i>
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
ENRICO MARIA CERVELLATI, Link Campus University	NADIA LINCiano, CONSOB
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS	PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank	PIERLUIGI MURRO, UNIVERSITÀ LUISS - GUIDO CARLI, ROMA
SRIS CHATTERJEE, Fordham University	FABIO PANETTA, Banca d'Italia
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University	ANDREA POLO, UNIVERSITÀ LUISS - GUIDO CARLI, ROMA
LAURENT CLERC, Banque de France	ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi "Roma Tre"
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli	ANDREA SIRONI, Università Bocconi
DOMENICO CURCIO, Università di Napoli "Federico II" - <i>co Editor</i>	MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi "Roma Tre"
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund	MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
RITA D'ECCELESIA, Sapienza - Università di Roma	ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (*editor in chief*) - Domenico Curcio (*co-editor*)

Alberto Pozzolo (*co-editor*) - Mario Stella Richter (*co-editor*)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo

Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Simona D'Amico, Alfonso Del Giudice, Paola Fersini, Serena Gallo, Igor Gianfrancesco, Saverio Giorgio, Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

SOCI ONORARI

ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTE

GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D'ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,

PINA MURÉ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO', FRANCO VARETTO

RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA

ANNO LXXXI (NUOVA SERIE)

MAGGIO-GIUGNO 2025 N. 3

SOMMARIO

Editoriale

- G. DI GIORGIO La Fed alle corde, è tempo di tagliare
(seppur mi offende il modo) 3-6

Saggi

- S. A. VALLETTA Regolamentazione sostenibile, la nuova frontiera
dei rischi sociali e di governance 7-41
- F. J. MAZZOCCHINI L'adozione dell'intelligenza artificiale nei modelli
di business bancario: stato dell'arte e prospettive future 43-79

Contributi

- P. GAUDENZI L'alternanza scuola-lavoro nei PCTO della Banca d'Italia.
M. ROTILI Esperienze di giovani adulti ospiti di una autorità
pubblica 81-108

Interventi

- C. DI NOIA L'evoluzione dei mercati obbligazionari globali
fra volatilità, tensioni geopolitiche e necessità
di nuovi investimenti 109-117
- G. E. BARBUZZI L'ACF a tutela dei risparmiatori e del mercato 119-138

Rubriche

- Mediocredito Centrale per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle PMI
(F. Ferranti) 139-146
- Consulenti finanziari: il valore delle certificazioni
(N. Ardente) 147-153
- Italia: una governance sempre più inclusiva, orientata alla sostenibilità e all'innovazione
(L. Galli, F. Mastrangelo) 155-164
- Euro digitale: caratteristiche, prospettive e conseguenze
(E. Lanciano) 165-172
- L'educazione finanziaria delle donne. Una questione di democrazia monetaria
(C. Alvisi) 173-185
- Profili non tributari dei regimi di compliance fiscale
(P. Braccioni) 187-195
- Bankpedia:
Payment Token
(E. A. Graziano, G. Petroccione) 197-205

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA

Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l'attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.

Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.

La Rivista pubblica 6 numeri l'anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: *Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed eventualmente da un membro dello stesso.*

Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.rivistabancaria.it

*Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese, di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui **criteri redazionali** si rinvia al sito della Rivista.*

La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.

La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.

Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista

Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”

L'Istituto di Cultura Bancaria è un'associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948 dalle maggiori banche dell'epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla pubblicazione di *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974 da Ernesto d'Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull'evoluzione strategica delle banche. Nel 2003, l'Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl

DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it

AMMINISTRAZIONE EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso PtsClas, Viale di Villa Massimo, 29
00161 - Roma
amministrazione@editriceminervabancaria.it

Autorizzazione Tribunale di Milano 6-10-948 N. 636 Registrato

Proprietario: Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma

Finito di stampare nel mese di luglio 2025 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su: 

PROFILI NON TRIBUTARI DEI REGIMI DI COMPLIANCE FISCALE

PATRIZIO BRACCIONI *

Introduzione

Con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, Prot. N.5320/2025, avvenuta il 10 gennaio scorso (in prosieguo le "linee-guida") si chiude il percorso di riforma del regime di adempimento collaborativo e del regime c.d. "opzionale", che definiamo sinteticamente regimi di compliance fiscale,

intrapreso con il D. Lgs 30 dicembre 2023 n.221 e proseguita per tutto il 2024 e l'inizio del 2025.

Questo lungo iter normativo e regolamentare ha visto l'emanazione di un decreto correttivo, il D. Lgs. 5 agosto 2024 n.108, e di una serie di provvedimenti attuativi di estrema rilevanza, cui è stata demandata la funzione di definire compiutamente alcuni passaggi procedurali e identificare puntualmente diritti, obblighi e

* Studio legale Annunziata & Conso, p.braccioni@aclaw.eu

prerogative sia dell'Agenzia delle Entrate sia dei contribuenti, e le relative tempistiche.

Per memoria, il regime di adempimento collaborativo, ispirato a principi affermatasi in sede Ocse, è stato introdotto nel nostro ordinamento dagli articoli da 3 a 6 del D. Lgs. 5 agosto 2015 n.128.

Esso prevede un nuovo assetto istituzionale dei rapporti tra Fisco e contribuenti, rapporti basati non più su interventi ex -post del Fisco volti a verificare la legittimità e regolarità degli adempimenti e delle scelte fiscali operate dai contribuenti, bensì su interventi ex-ante volti ad una collaborazione reciproca e forme di interlocuzione continua basate su trasparenza e buona fede, aventi l'obiettivo di prevenire fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

In origine, il regime di adempimento collaborativo era accessibile esclusivamente ad imprese con volume d'affari pari o superiore a € 10 Miliardi, quindi le prime grandi imprese che vi avevano aderito nel 2017 erano state Ferrero nel settore industriale ed Unicredit nel settore finanziario.

Ad oggi lo scenario è mutato radicalmente, sia per il sensibile abbassamento della soglia di ingresso, attualmente pari a € 750 Milioni ma destinata a ridursi gradatamente fino a € 100 Milioni a partire dal gennaio 2028, sia consentendo l'accesso anche ad imprese di dimensioni inferiori appartenenti al medesimo gruppo; con effetto dal 2024 la riforma ha altresì introdotto un nuovo regime di compliance fiscale, c.d "opzionale", che elimina qualsiasi soglia dimensionale di accesso a beneficio di tutte le imprese ad eccezione di quelle individuali.

Resta fermo che entrambi i regimi di compliance fiscale sono opzionali, nel senso che non vi è alcun obbligo di accedere ad uno di essi.

Un elenco aggiornato delle società ammesse al regime di adempimento collaborativo, documento pubblico rinvenibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, conta oltre 130 società, di cui molte quotate italiane; inoltre, informazioni non ufficiali riferiscono di una "lista d'attesa" composta da oltre 70 società, la cui domanda di accesso al regime è al vaglio della medesima Agenzia.

Negli anni ci siamo occupati di questo fenomeno, che da sempre abbiamo considerato un vero e proprio punto di svolta del sistema tributario italiano, con numerose pubblicazioni e interventi di varia natura.¹

Obbiettivo di questo lavoro, però, non è descrivere o commentare la normativa sul piano tributario, bensì una valutazione di potenziali conseguenze della stessa su altri profili rilevanti della vita dell'impresa e del suo funzionamento, quali la corporate governance, la prevenzione della commissione di reati diversi da quelli tributari, la crisi e altri ancora.

Infatti, una caratteristica forse ancora poco esplorata dalla dottrina che si occupa dei regimi di compliance fiscale è appunto la rilevanza degli stessi su tematiche e aspetti di

natura non strettamente tributaria, anzi, talora oggettivamente estranei a quest'ultimo ambito.

Infatti, se da un lato rischi e opportunità dell'adozione di un regime di compliance fiscale risultano già noti perché normativamente previsti (come ad esempio la non applicazione di sanzioni tributarie per i rischi comunicati, la riduzione dei termini di decadenza dall'accertamento tributario fino forme peculiari di non procedibilità per il reato di infedele dichiarazione), dall'altro spetta esclusivamente all'interprete individuare ulteriori profili di interesse (o di rischio) al di fuori dell'ambito strettamente tributario.

Di seguito quindi gli esiti delle nostre riflessioni e analisi.

1. Prevenzione di taluni reati

Come già poco sopra accennato, uno degli aspetti premiali di mag-

giore rilievo per i soggetti che aderiscono ad un regime di compliance

¹ Si richiama in proposito P. Braccioni, *Compliance fiscale, sostenibilità e spunti per il codice di corporate governance anche alla luce dei principi Ocse*, in *Bancaria*, n.2/2024, p.70 ss. e la bibliografia ivi riportata; più di recente, sugli sviluppi normativi italiani, P. Braccioni, *Compliance fiscale e corporate governance*, in *Quaderni AMF Italia*, n.2/2024, p.38 ss. e il successivo P. Braccioni, *Compliance fiscale: con gli ultimi aggiornamenti si avvicina il momento della scelta*, in *Quaderni AMF Italia*, n.3/2024, p.60 ss.

fiscale è la non punibilità del reato di infedele dichiarazione di cui all'art.4 del D. Lgs 10 marzo 2000 n.74, che disciplina la materia penale – tributaria, con riferimento ai rischi fiscali formalmente comunicati all'Agenzia delle Entrate.

In effetti, la creazione di un modello di compliance fiscale ("tax compliance model" o "TCM") e il conseguente sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (ovvero un "tax compliance framework" o "TCF") sono volti a prevenire la violazione di norme tributarie e la commissione di reati di natura tributaria al di fuori di quelli caratterizzati da comportamenti simulatori o fraudolenti.

Ora, la prima considerazione da farsi è che la prevenzione di illeciti tributari, come già dimostrato altrove, implica di per sé la possibile prevenzione di reati di riciclaggio e autoriciclaggio, di cui la violazione di norme tributarie (dal semplice accumulo di "nero" a forme più sofisticate

di mascheramento dei titolari effettivi di attività economiche) è in molti casi il presupposto principale.²

Considerazioni analoghe possono svolgersi con riferimento a reati corruttivi³, per i quali la provvista è di frequente determinata dalla violazione di norme di natura tributaria, dalla mancata emissione di scontrini fiscali o fatture fino a forme più strutturate di evasione fiscale.

Non da ultimo, l'obbligo di diffusione di una cultura aziendale improntata al rispetto degli obblighi tributari e destinata ad ogni livello dell'impresa, come previsto dai regimi di compliance fiscale, favorisce nel contempo la diffusione di comportamenti ispirati a criteri di legalità.

Si pensi ad esempio all'obbligo di redigere e diffondere un codice etico sottoscritto da tutti i membri degli organi di gestione, nel quale l'impresa esponga la propria strategia fiscale e si impegni a non adottare schemi di pianificazione fiscale aggressiva, in linea con i principi di corporate governan-

2 Si veda in proposito P. Braccioni, E' possibile un'integrazione tra normativa fiscale e regolamentazione finanziaria? Due ipotesi in tema di antiriciclaggio e di trasparenza dei prodotti finanziari, in *Bancaria*, n.9/2023, p.56 ss. e P. Braccioni, Principi fiscali e principi antiriciclaggio: sono talora sovrapponibili?, in *Bancaria*, n.2/2025, p.....ss e la bibliografia ivi riportata.

3 Sui profili giuridici dei reati corruttivi si veda il trattato di diritto penale a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Tomo I, Torino, p.1825 ss.

ce adottati dell'OCSE a fine 2023.

Tali prassi valorizzano l'evoluzione della cultura d'impresa nella direzione di una legalità diffusa in tutti gli

ambiti e rappresentano sicuramente un elemento di grande rilevanza anche nella prevenzione di queste fattispecie di reato.

2. Sostenibilità e corporate governance

Una tematica oggettivamente sottaciuta sino ad oggi riguarda la stretta connessione tra sostenibilità e corretto adempimento degli obblighi tributari.

In proposito, abbiamo già rilevato⁴ che l'art.2, comma 1, n.17 del regolamento (Ue) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come modificato dal regolamento (Ue) 2020/852 del 18 giugno 2020, noto con l'acronimo Sfdr (Sustainable Finance Disclosure Regulation) prevede il rispetto degli obblighi fiscali come aspetto qualificante di prassi di buona governance.

Ora, gli sviluppi più recenti della normativa in materia di compliance fiscale, in particolare le linee-guida, consentono di apportare ulteriori, solide, argomentazioni anche rispetto al

passato.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate mette ripetutamente in luce un aspetto essenziale della compliance fiscale, e cioè che le attività di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale non devono rappresentare un "corpus" separato dal resto delle attività aziendali bensì costituire una parte integrante del sistema complessivo dei controlli interni e mantenersi con esso coordinate e armonizzate.

Non stupisce quindi che nel descrivere le caratteristiche essenziali del modello di compliance fiscale, l'Agenzia delle Entrate faccia esplicito riferimento alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, e in particolare ai tre

4 Sul punto P. Braccioni, *Compliance fiscale, sostenibilità*, cit., p.74

livelli di controllo interno tipici degli intermediari finanziari.

Il TCM deve quindi fare parte di questo sistema, cioè prevedere una funzione di controllo fiscale di linea (primo livello) e una funzione di controllo fiscale di compliance (secondo livello) o di controllo di audit (terzo livello).

Ciò che invece desta stupore è come il sistema di controlli interni suddescritto, lo ribadiamo, già tipico nell'ambito dell'organizzazione degli intermediari finanziari, venga esplicitamente esteso ai soggetti industriali, ad oggi totalmente estranei a questa impostazione.

Ma vi è di più: l'adozione di un tale sistema di controlli interni è ritenuta condizione essenziale e imprescindibile per poter accedere ad un regime di compliance fiscale.

Le considerazioni che precedono inducono ad un'ulteriore riflessione.

Da diverso profilo, infatti, un sistema efficace di controlli interni volto al presidio del rischio fiscale implica necessariamente un rafforzamento tangibile della corporate governance

interna.

Ora, ci pare che questo sviluppo sia perfettamente in linea con gli OECD Principles of Corporate Governance del settembre 2023, nei quali si richiama l'opportunità di presidiare i rischi di inadempimento di obblighi fiscali e di prevenire operazioni di pianificazione fiscale aggressiva.

A fine 2023 avevamo auspicato che il Codice di Corporate Governance italiano potesse prevedere esplicitamente una norma in questo ambito⁵ superando così il riferimento generico all'obbligo di presidiare "tutti i rischi", ma dobbiamo constatare che ciò non è ancora avvenuto. Purtroppo, nella Relazione 2024 sull'evoluzione della corporate governance, il Comitato Italiano Corporate Governance ha precisato che aziende quotate adottano prassi non previste da norme specifiche del Codice; tra dette prassi, si fa esplicito riferimento a presidi di rischio come sicurezza informatica e rischio fiscale⁶.

Ci pare in ogni caso un passo avanti di notevole rilievo e ci fa altresì

⁵ P. Braccioni, Compliance fiscale, sostenibilità e spunti per il codice di corporate governance, cit., p.74

⁶ Comitato Italiano Corporate Governance, Relazione 2024 sull'evoluzione della corporate governance delle so-

piacere che il nostro spunto abbia avuto un seguito concreto.

Del resto sia le prescrizioni di corporate governance fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle sue linee-guida, sia la constatazione che sono già molto numerose le società quotate che hanno già aderito al regime di

adempimento collaborativo, inducono ad ottimismo, nel senso che ci pare a portata di mano l'obiettivo di introdurre nel Codice di Corporate Governance una norma specifica in questa materia nell'ambito di una prossima revisione dello stesso.

3. Crisi d'impresa

Un aspetto sino ad oggi non esplorato riguarda a nostro avviso i rapporti tra compliance fiscale e le norme introdotte dal D. Lgs. 14 gennaio 2019 n.14, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (in prosieguo "il codice della crisi"), e delle successive norme integrative e correttive, sino alle ultime in ordine temporale introdotte dal D. Lgs. 13 settembre 2024 n.136.

In questa sede rileviamo semplicemente che tra i capisaldi della riforma apportata dal codice della crisi vi è proprio l'obbligo di istituire assetti

adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, principio cristallizzato al secondo comma dell'art.2086 del codice civile.

La dottrina ha già chiaramente specificato che tali assetti debbono necessariamente "...avere ad oggetto la struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell'imprenditore e debbono essere istituiti anche con la specifica funzione di rilevare tempestivamente segnali di crisi"⁷.

Ora, neppure il codice della crisi si era spinto ad indicare l'istituzione nelle aziende industriali di livelli di

cietà quotate, p. 7, nota 12, in www.borsaitaliana.it/homepage.

⁷ In proposito si veda AA.VV., *Il Codice della crisi dopo il d.lgs.17 giugno 2022, n.83*, a cura di Salvatore Sanzo, Bologna, 2022, pp.21-22. Nella pur estesa bibliografia si vedano altresì S. di Amato, *Diritto della crisi d'impresa*, Milano, 2024; AA.VV., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, a cura di O. Cagnasso e L. Panzani, Torino, 2025; D. Manente, *Diritto della crisi d'impresa*, Milano, 2024

controllo analoghi a quelli previsti nelle imprese finanziarie vigilate.

Se è vero che la compliance fiscale prevede tre livelli di controllo a presidio del solo rischio fiscale, quindi non specificatamente di altri rischi premonitori di una possibile crisi (rischio di liquidità e altri rischi), non pare dubbio che l'evoluzione organizzativa pretesa ai fini fiscali non possa non avere impatti positivi anche nell'ambito in commento.

Peraltro, andando su aspetti ancora più concreti, gli obblighi di trasparenza imposti dall'Agenzia delle Entrate agli aderenti a regimi di compliance fiscale, imporrebbero ad esempio una disclosure preventiva nel caso in cui l'impresa, a causa

di una crisi di liquidità, non fosse in grado di far fronte ai suoi obblighi di pagamento delle imposte alle scadenze previste.

Già solo questo dettaglio porta a concludere che un efficace TCM non può prescindere da un controllo preventivo e puntuale sulla liquidità necessaria a far fronte agli obblighi tributari, quindi indirettamente riferito ad uno degli elementi potenzialmente scatenanti una crisi d'impresa.

In questo modo, non pare vi siano incertezze nell'affermare che i presidi di compliance fiscale andrebbero a rafforzare ulteriormente quegli assetti organizzativi cui fa riferimento l'art.2086 del codice civile, di cui abbiamo poc'anzi fatto cenno.

4. Brevi riflessioni sul merito creditizio e conclusioni

La tematica del merito creditizio è troppo ampia per essere trattata in queste poche righe, per cui ci limitiamo a formulare alcune sintetiche riflessioni.

Ci pare infatti che la presenza di adeguati sistemi di controllo del rischio fiscale adottati dalla propria

clientela in adesione alle linee-guida non possa non essere valutato positivamente dalle banche nell'ambito della loro attività creditizia.

Infatti, pur restando impregiudicate tutte le complesse ed articolate metodologie adottate per l'attribuzione di un rating creditizio alla propria

clientela, anche questo aspetto, se in essere, dovrebbe essere considerato una qualità del cliente da valutare in senso positivo.

L'affermazione è per forza di cose generica a causa dell'assenza ad oggi di parametri o standard valutativi apprezzabili, ma il nostro obiettivo è limitato all'introduzione di un tema innovativo. Sarebbe infatti auspicabile che le banche introducessero anche questo aspetto nell'ambito delle componenti qualitative del rating.

Non c'è dubbio che si tratterebbe di un effetto solo indiretto dell'adozione di un regime di compliance fiscale, purtuttavia un effetto di grande rilevanza, sicuramente non secondario, soprattutto alla luce dei requisiti sempre più stringenti previsti dalla regolamentazione finanziaria per l'accesso al credito.

In conclusione, riteniamo che le analisi sin qui condotte e le riflessioni fornite non possano abbracciare tutti i potenziali impatti della compliance

fiscale nella vita delle imprese, in particolare di quelle bancarie e finanziarie.

La fiscalità ha infatti dimensioni pervasive della loro attività, sia come soggetti di imposta per così dire "in proprio", sia come sostituti di imposta per tutte le ritenute e imposte sostitutive che l'attuale normativa fiscale impone di applicare, sia, non da ultimo, per tutti gli obblighi di scambio di informazioni e dati fiscali sia a livello domestico nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sia a livello internazionale, così come previsti dalle relative norme di riferimento.

Vi possono quindi essere, anzi, vi saranno sicuramente, ambiti ancora inesplorati che solo la futura esperienza e ulteriori sforzi dottrinali potranno rivelare, ciò che dovrebbe in ogni caso indurre le imprese bancarie e finanziarie a realizzare un adeguato TCM e adottare sin da oggi un sistema di compliance fiscale.

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un **versamento** su:

c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo
Via Vittorio Veneto 108/b- 00187 ROMA
IBAN IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

intestato a: **Editrice Minerva Bancaria s.r.l.**

oppure inviare una **richiesta** a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento ordinario per il 2025

	Rivista Bancaria Minerva Bancaria bimestrale	Economia Italiana quadrimestrale	Rivista Bancaria Minerva Bancaria + Economia Italiana
Canone Annuo Italia (<i>print</i>)	€ 120,00	€ 90,00	€ 170,00
Canone Annuo Estero (<i>print</i>)	€ 175,00	€ 120,00	€ 250,00
Abbonamento WEB	€ 70,00	€ 60,00	€ 100,00
Canone Annuo Italia (<i>print + web</i>)	€ 160,00	€ 120,00	€ 250,00
Canone Annuo Estero (<i>print + web</i>)	€ 210,00	€ 150,00	€ 320,00

L'abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell'anno.

L'Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.

I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.

Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso **€ 40,00 / € 10,00** digitale

Prezzo di un fascicolo arretrato (annata precedente) **€ 60,00 / € 10,00** digitale

Pubblicità

1 pagina **€ 1.000,00** - 1/2 pagina **€ 600,00**

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

ABBONATI - SOSTENITORI

3D WORKS	CBI
ALLIANZ BANK F. A.	CONSOB
AMF ITALIA	Divisione IMI - CIB
ANIA	Intesa Sanpaolo
ASSICURAZIONI GENERALI	EFPA - ITALIA
ASSOFIDUCIARIA	ENVENT CAPITAL PARTNERS
ASSONEBB	ERNST & YOUNG
ASSORETI	FONDAZIONE AVE VERUM
BANCA D'ITALIA	INTESA SANPAOLO
BANCA FINNAT	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE
BANCA IFIS	IVASS
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	MARZOTTO VENTURE ACCELERATOR
BANCA PROFILO	MEDIOCREDITO CENTRALE
BANCA SISTEMA	MERCER ITALIA
BANCO BPM	NET INSURANCE
BANCO POSTA SGR	OCF
BLUE SGR	VER CAPITAL
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO	

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ADVISORY BOARD

PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti

MEMBRI:
ANDREA BATTISTA, Net Insurance
NICOLA CALABRÒ, Cassa di Risparmio di Bolzano
LUCA DE BIASI, Mercer
VINCENZO FORMISANO, Banca Popolare del Cassinate
LILIANA FRATINI PASSI, CBI
LUCA GALLI, Ernst & Young
GIOVANNA PALADINO, Intesa SanPaolo
ANDREA PEPE, FinecoBank
ANDREA PESCATORI, Ver Capital
PAOLA PIETRAFESA, Allianz Bank Financial Advisors

Editrice Minerva Bancaria
COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

PRESIDENTE
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca
MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria
MARCO TOFANELLI, Assoreti

